

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 12

REATI AMBIENTALI

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016

*Il documento se scaricato dal sito istituzionale o dalla rete aziendale è in distribuzione non controllata.
Prima dell'utilizzo verificare che lo stato di revisione sia quello vigente.*

*Il documento è proprietà di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali.
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto parziale è vietata.*

1	03/12/15	Recepimento sviluppi normativi intervenuti con la L. 68/2015 Richiamo testo D.Lgs. 231/2001	 S. Ricci [PODV]	 A. Toto [ADE]	 A. Toto [PCDA]
0	30/05/12	Emissione	F.to S. Ricci	F.to A. Toto	F.to A. Toto
			S. Ricci [PODV]	A. Toto [ADE]	A. Toto [PCDA]
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDIGE	VERIFICA	APPROVA
STATO DELLE REVISIONI			ITER DI EMISSIONE		

INDICE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 12	3
2.	I DELITTI AMBIENTALI	3
2.1.	RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE NUOVE FATTISPECIE DI REATO	6
2.1.1.	INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-bis c.p.)	6
2.1.2.	DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-quater c.p.)	7
2.1.3.	DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (art. 452-quinquies c.p.)	8
2.1.4.	TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (art. 452-sexies c.p.)	9
2.1.5.	UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (art. 727-bis c.p.)	9
2.1.6.	DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (art. 733-bis c.p.)	10
2.2.	RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL TESTO UNICO AMBIENTALE	12
2.2.1.	SCARICHI DI ACQUE REFLUI INDUSTRIALI (art. 137 D.Lgs. 152/06)	12
2.2.2.	ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (art. 256 D.Lgs. 152/06)	12
2.2.3.	BONIFICA DEI SITI (art. 257 D.Lgs. 152/06)	13
2.2.4.	VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (art. 258 D.Lgs. 152/06)	14
2.2.5.	TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (art. 259 D.Lgs. 152/06)	14
2.2.6.	ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (art. 260 D.Lgs. 152/06) ..	14
2.2.7.	SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (art. 260-bis D.Lgs. 152/06)	14
2.2.8.	EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 279 D.Lgs. 152/06)	15
2.3.	RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO	15
2.4.	CONSIDERAZIONI SU POSSIBILI CRITICITÀ INTERPRETATIVE	15
2.4.1.	REQUISITO DI "INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE"	15
2.4.2.	REQUISITI PER LA "CONFISCA DEL PREZZO E DEL PROFITTO"	16
2.4.3.	REQUISITI DEI MODELLI ORGANIZZATIVI ESIMENTI	16
3.	PROCESSI SENSIBILI	17
4.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	18
4.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	18
4.2.	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	18
4.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	19
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI AMBIENTALI	20
5.1.	PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA DI HABITAT E SPECIE NATURALI PROTETTE	21
5.2.	PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	22
5.3.	PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI	22
5.4.	PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	23
5.5.	PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	24
6.	I CONTROLLI DELL'O.d.V.	24
7.	TESTO DELL'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001	25

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 12

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di Toto S.p.A. nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale 12 è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

2. I DELITTI AMBIENTALI

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato ambientale previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 così come integrati dalla L. legge 22 maggio 2015, n. 68.

Il comma 1 dell'art. 25-undecies sanziona, ai sensi del D.Lgs. 231/01, i seguenti reati previsti dal codice penale:

- ✚ art. 452-bis c.p. (*Inquinamento ambientale*), la norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- ✚ art. 452-quater c.p. (*Disastro ambientale*), la norma punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale intendendosi per tale, alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- ✚ art. 452-quinquies c.p. (*Delitti colposi contro l'ambiente*), la norma punisce chiunque commetta con colpa e non con dolo i fatti di cui ai sopradescritti artt. 452-bis e 452-quater.
- ✚ art. 452-sexies c.p. (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*), salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- ✚ art. 452-octies c.p. (*Circostanze aggravanti*), quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis c.p., le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate; quando l'associazione di cui all'art. 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416-bis sono aumentate.

- ▣ art. 727-bis c.p. (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*), la norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie animale o vegetale selvatica protetta.
- ▣ art. 733-bis c.p. (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*), la norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Il comma 2 dell'art. 25-undecies sanziona, ai sensi del D.Lgs. 231/01, i seguenti ulteriori reati previsti dalla Parte III del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" (c.d. Testo Unico Ambientale, in breve: TUA)

- ▣ art. 137 D.Lgs. 152/06 (*Scarichi di acque reflui industriali*), la norma punisce chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, ovvero chiunque, in relazione a dette sostanze pericolose, superi i valore limite fissati dal TUA oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle provincie autonome o dall'autorità competente o, ancora, chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dal TUA o effettui, da navi o aeromobili, scarichi nelle acque del mare contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
- ▣ art. 256 D.Lgs. 152/06 (*Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata*), la norma punisce chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi o non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, ovvero chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata oppure effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti o, ancora, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 254/03.
- ▣ art. 257 D.Lgs. 152/06 (*Bonifica dei siti*), salvo che il fatto costituisca più grave reato,⁽¹⁾ la norma punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente ovvero chiunque non effettui la comunicazione alle autorità competenti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.
- ▣ art. 258 D.Lgs. 152/06 (*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*), la norma punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero chiunque fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- ▣ art. 259 D.Lgs. 152/06 (*Traffico illecito di rifiuti*), la norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del Regolamento

⁽¹⁾ Modifica apportata dall'art. 1, comma 2, Legge n. 68 del 2015.

CEE n. 259/93 o effettua una spedizione di rifiuti in violazione delle disposizioni del medesimo Regolamento.

- ▣ art. 260 D.Lgs. 152/06 (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*), la norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- ▣ art. 260-bis D.Lgs. 152/06 (*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*), la norma punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero chiunque inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; la norma punisce, inoltre, il trasportatore che fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulle caratteristiche dei rifiuti o che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.
- ▣ art. 279 D.Lgs. 152/06 (*Emissioni in atmosfera*), la norma punisce chiunque viola, nell'esercizio di uno stabilimento, i valori limiti di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il comma 3 dell'art. 25-undecies sanziona, ai sensi del D.Lgs. 231/01, i seguenti ulteriori reati previsti dalla L. 150/92 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*":

- ▣ artt. 1, 2 L. 150/92 (*Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari di specie animali e vegetali protette et al.*), la norma punisce chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, esemplari di specie animali e vegetali protette senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi, nonché chiunque omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità di detti esemplari e specificate in un certificato o licenza oppure utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; la norma punisce, inoltre, chiunque trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti ovvero commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite o, ancora, detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- ▣ art. 6 L. 150/92 (*Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività*), la norma punisce chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
- ▣ art. 3-bis L. 150/92 (*Falsificazione o alterazione di certificati, licenze et al.*), la norma punisce chiunque falsifichi o alteri certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni e comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato ovvero di utilizzo di certificati o licenze falsi o alterati.

Il comma 4 dell'art. 25-undecies sanziona ai sensi del D.Lgs. 231/01, i seguenti ulteriori reati previsti dalla L. 549/93 "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*":

- art. 3 L. 549/93 (*Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo e commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono*), la norma punisce chiunque produca, consumi, importi, esporti, detenga e commercializzi sostanze lesive dell'ozono per le quali, fatte salve le eventuali deroghe concesse per la manutenzione di apparecchi ed impianti già installati o per gli usi essenziali, è stata disposta la cessazione della produzione e dell'utilizzazione.

Il comma 5 dell'art. 25-undecies sanziona, infine, ai sensi del D.Lgs. 231/01, i seguenti ulteriori reati previsti dal D.Lgs. 202/07 "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*":

- art. 8 D.Lgs. 202/07 (*Inquinamento doloso provocato dalle navi*), salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente versi sostanze inquinanti in mare; costituisce aggravante di pena il versamento doloso in mare di sostanze inquinanti causa di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
- art. 9 D.Lgs. 202/07 (*Inquinamento colposo provocato dalle navi*), salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che versi per colpa sostanze inquinanti in mare; costituisce aggravante di pena il versamento colposo in mare di sostanze inquinanti causa di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Da un'analisi preliminare è emersa l'quanto remota possibilità dell'applicabilità, a carico della Società, delle fattispecie di reato relative al commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L. 150/92, alla tutela dello strato di ozono di cui alla L. 549/93, all'inquinamento provocato dalle navi di cui al D.Lgs. 202/07.

Con riferimento, invece, alle circostanze aggravanti introdotte dall'art. 452-octies c.p. per i reati di associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso di cui, rispettivamente, agli artt. 416 e 416-bis c.p. si rimanda alla Parte Speciale 11 "Delitti di Criminalità Organizzata" che tratta, nello specifico, i richiamati reati principali.

Nella presente Sezione sono, pertanto, analizzate le fattispecie di reato che, introdotte dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, sono ritenute *prima facie* rilevanti per la Società ovvero le fattispecie di reato previste dagli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 727-bis e 733-bis c.p., nonché le ulteriori previste dagli artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis e 279 del D.Lgs. 152/06.

2.1. RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE NUOVE FATTISPECIE DI REATO

La L. 68/2015 ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-bis dedicato ai reati contro l'ambiente, modificando, con l'occasione anche il D.Lgs. 152/06 con la previsione di una disciplina specifica per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale.

Il Titolo VI-bis c.p. introduce una serie di nuovi reati per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa delle società:

2.1.1. INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-bis c.p.)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque abusivamente

cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Prima ancora che la legge fosse definitivamente approvata, l'utilizzo dell'avverbio "abusivamente" (presente, peraltro, anche nel successivo e più grave reato di "disastro ambientale") ha suscitato in una parte della dottrina numerose perplessità in quanto il suo inserimento potrebbe rappresentare un limite all'ambito di operatività delle nuove disposizioni, relegandone la configurabilità ai soli casi in cui manchino i necessari atti abilitativi ovvero quando la condotta sia "abusiva".

Stanti i contributi interpretativi già offerti dalla giurisprudenza di legittimità rispetto ad analoghe disposizioni, tuttavia, per individuare, rispetto al caso specifico, se una determinata condotta possa ritenersi "abusiva", non appare fin d'ora ostativa ad una tale qualificazione anche la mera inosservanza di principi generali stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative e richiamati o non nell'atto abilitativo, atteso che lo svolgimento di determinate attività in spregio alle regole generali che la disciplinano non potrebbe, comunque, ritenersi legittimo, anche se formalmente autorizzato.

Altro aspetto non secondario è quello concernente il risultato della condotta "abusiva" che deve determinare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di determinati beni ambientali.

I termini "compromissione" e "deterioramento", per la loro genericità, si prestano a molteplici interpretazioni e - pur essendo evidente il fine di voler limitare l'applicabilità della disposizione ai casi di maggior rilievo - è, di fatto, lasciata all'apprezzamento del giudice ogni valutazione in concreto del singolo caso.

La "compromissione" evoca una situazione di rischio o pericolo, mentre il "deterioramento" implica un'alterazione dell'originaria consistenza di una cosa che peggiora lo stato o il valore.

La compromissione o il deterioramento devono, poi, essere "significativi" e "misurabili".

Anche l'uso di questi aggettivi lascia ampi margini di discrezionalità all'interprete, potendosi soltanto ricavare, dal loro significato lessicale, che la situazione di pericolo o di danno deve avere una certa rilevanza, escludendo quindi tutte le ipotesi di scarsa incidenza sull'originario assetto dei beni tutelati, ed essere misurabile, quindi quantitativamente apprezzabile, ovvero oggettivamente rilevabile, potendosi quindi escludere ogni riferimento a limiti quantitativi poste da specifiche disposizioni perché altrimenti sarebbero stati espressamente indicati o richiamati con termini meno vaghi.

Le condotte sanzionate, come si è detto, devono riguardare le acque o l'aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Una circostanza aggravante è prevista, dall'ultimo comma dell'art. 452-bis, nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

2.1.2. DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-quater c.p.)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Il disastro ambientale sanzionato dall'art. 452-quater esclude espressamente i casi di disastro "innominato" di cui tratta l'art. 434 c.p. il quale ha funzione di norma complementare e di chiusura rispetto alle tre figure tipiche del disastro contemplate dagli artt. 426 (inondazione, frana o valanga), 428 (naufragio sommersione o disastro

aviatorio) e 430 (disastro ferroviario) c.p., perché sanziona il crollo di costruzioni e gli "altri disastri", andando a coprire, con tale riferimento, ogni diverso evento non riconducibile a quelli tipizzati dalle precedenti disposizioni.

Il disastro ambientale, al contrario, è individuato nel dettaglio dall'art. 452-quater, laddove sono previste tre diverse situazioni, le quali, alternativamente, lo configurano: alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Differenziano ulteriormente le due disposizioni l'oggetto giuridico della tutela, che, nel caso del disastro innominato, riguarda la pubblica incolumità e, nel caso del disastro ambientale, la tutela dell'ambiente.

Inoltre, nei delitti contro l'incolumità pubblica, il legislatore ha fatto esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone, considerando il danno alle cose solo nel caso in cui sia tale da produrre tali conseguenze, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza considerata solo nella terza tra le ipotesi menzionate nell'art. 452-quater, mentre nelle altre due l'evento disastroso è dato dall'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, irreversibile o eliminabile, ma con modalità particolarmente onerose o attraverso l'adozione di provvedimenti eccezionali.

Va poi notato che, quando l'art. 452-quater prende in considerazione l'offesa alla pubblica incolumità, lo fa correlandola strettamente con i fenomeni descritti nei due punti precedenti, dei quali costituisce diretta conseguenza, considerando la loro estensione, gli effetti lesivi ovvero il numero delle persone offese o messe in pericolo.

Le sostanziali diversità tra le due fattispecie, unitamente alla previsione della clausola di riserva, portano ad escludere possibili future interferenze tra i due reati, sicché sarà ancora possibile ricondurre all'art. 434 c.p. ogni "altro disastro" che, pur coinvolgendo direttamente o indirettamente l'ambiente, non presenti le caratteristiche del "disastro ambientale" come ora descritto dalla disposizione di nuova introduzione.

L'ultimo comma dell'art. 452-quater prevede un aggravamento di pena quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Richiamando, poi, le osservazioni formulate al punto precedente sul significato attribuibile all'avverbio "abusivamente", va rilevato anche che i fenomeni caratterizzanti il disastro ambientale, descritti nei tre punti dell'art. 452-quater, costituiscono evidentemente, per vastità dell'evento e gravità delle conseguenze, un *quid pluris* che lo distingue anche in modo sufficientemente netto dal delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis.

2.1.3. DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (art. 452-quinquies c.p.)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando taluno dei fatti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater è commesso per colpa.

I reati di inquinamento (art. 452-bis) e di disastro (art. 452-quater) ambientale descritti ai punti precedenti condividono la natura di reato di danno, che richiede, quale elemento soggettivo, il dolo, mentre nell'ipotesi colposa prevista dall'art. 452-quinquies, comma 1 è prevista la riduzione della pena da un terzo a due terzi.

Il comma 2 dell'art. 452-quinquies stabilisce, inoltre, per entrambi i reati, un ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, se dalla commissione dei fatti di cui agli artt. 452-

bis e 452-quater deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale. Si è, dunque, considerata la rilevanza penale di tali fatti quali delitti colposi di pericolo.

2.1.4. TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (art. 452-sexies c.p.)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La nozione di "materiale ad alta radioattività" non è chiara, né lo è quella di "materiale radioattivo": la disciplina di settore offre diverse definizioni pur tuttavia, essendo tali definizioni fornite ai fini dell'applicazione dello specifico testo normativo, sembrano difficilmente esportabili per fini diversi, cosicché l'unico elemento significativo per individuare i materiali presi in considerazione dalla norma codicistica sembra quello della mera radioattività dello stesso.

Altro aspetto di rilievo riguarda le condotte sanzionate: nel corpo della norma non vi è alcun riferimento al "traffico" indicato nel titolo, mentre è menzionato l' "abbandono".

In disparte, ancora una volta, il ricorso al termine "abusivamente", cui si aggiunge l'ulteriore, ridondante, avverbio "illegittimamente", riferito al "disfarsi", deve osservarsi come le condotte descritte non riguardino necessariamente i "rifiuti" (radioattivi), come si evince dall'utilizzazione del termine "materiale", riferito alle sostanze e l'indicazione di attività che esulano da quelle tipiche di gestione dei rifiuti, sebbene altre, quali l'abbandono o il disfarsi, consentono di qualificare la sostanza abbandonata o della quale ci si è disfatti, come rifiuto a tutti gli effetti.

In tale ultima ipotesi si pone un problema di coordinamento con l'art. 260, co. 2 del D.Lgs. 152\06 di cui al successivo punto 2.2.6, che potrebbe, forse, risolversi avendo riguardo alla particolarità della condotta punita da tale ultima disposizione, la quale presuppone, per la sua configurabilità, una serie di requisiti - compimento di più operazioni, allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti, in quantitativo ingente - che caratterizzano il reato per la rilevante offensività, con la conseguenza che ogni altra condotta non riconducibile all'art. 260 del D.Lgs. 152/06 andrebbe valutata con riferimento all'art. 452-sexies c.p.

Tale soluzione interpretativa giustificerebbe anche la previsione di una pena sensibilmente più grave nell'ipotesi prevista dall'art. 260 del D.Lgs. 152\06 rispetto a quella stabilita dall'art. 452-sexies c.p.

Una circostanza aggravante è prevista dal secondo comma dell'art. 452-sexies, nel caso in cui dalle condotte in esame derivi un pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ulteriore circostanza aggravante è prevista dal terzo comma, nel caso in cui dalle medesime condotte derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Oltre ai reati introdotti dalla L. 68/2015 con riferimento agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies e 452-sexies c.p., ulteriori due sono gli illeciti creati ex novo dal D.Lgs. 121/2011 con riferimento agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.

2.1.5. UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (art. 727-bis c.p.)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, fuori dai casi consentiti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

La fattispecie in oggetto, da ricondurre al *genus* di quelli di danno o di pericolo concreto, è un reato punito a titolo di dolo o colpa, rispetto alla quale non è ovviamente configurabile il tentativo.

L'applicazione della fattispecie è sottoposta a quattro precisi limiti:

- ✚ innanzitutto, per espressa previsione legislativa, il reato non si configura nel caso in cui la condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e, congiuntamente, abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; si tratta, all'evidenza, di una disposizione applicativa del principio di offensività in concreto che porta ad escludere il rilievo penale di condotte che producano un impatto minimo o, comunque, trascurabile sui beni oggetto di tutela;
- ✚ in secondo luogo, il reato *de quo* risulta integrato solo ove il fatto non costituisca più grave reato; detta clausola di riserva induce a ritenere che il concreto ambito applicativo della fattispecie in esame sia alquanto limitato, essendo, ad esempio, fattispecie più gravi e, dunque, applicabili in via preferenziale rispetto all'art. 727-bis c.p., quelle previste dall'art. 544-bis c.p. "Uccisione di animali", dall'art. 30 comma 1 lett. b) L. 157/92 "Cattura e detenzione di animali protetti", etc.;
- ✚ la norma considerata prevede, poi, che la tutela penale sia accordata esclusivamente alle specie animali o vegetali selvatiche protette di cui agli allegati alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- ✚ l'art. 727-bis c.p. trova, infine, applicazione solo fuori dai casi in cui le condotte ivi contemplate risultino consentite dalla legge: è questo il caso, ad esempio, delle ipotesi previste dalla Direttiva 92/43/CEE al fine di proteggere la fauna e le flore selvatiche e conservare gli habitat naturali; prevenire danni a colture, boschi, allevamenti, patrimonio ittico, acque e altre forme di proprietà; agire per scopi didattici e di ricerca; consentire, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un limitato numero di esemplari oggetto di tutela; tutelare la sanità e la sicurezza pubblica o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2.1.6. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (art. 733-bis c.p.)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

Considerato che i cantieri della Società ed, in particolare, i cantieri infrastrutturali sono, in genere, situati al di fuori dei centri abitati ovvero in zone per nulla o poco urbanizzate che potrebbero potenzialmente essere classificate quali siti protetti, è ipotizzabile per la

Società la commissione dei reati previsti dagli artt. 727-bis e 733-bis del codice penale.

La fattispecie, riconducibile ai reati di danno o di pericolo concreto è punibile a titolo di dolo o di colpa, rispetto alla quale non è configurabile il tentativo.

Una prima questione interpretativa riguarda il concetto di *habitat* definito dall'art. 733-bis come *"qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE"*.

Per le specificazioni del caso il legislatore rinvia a due direttive europee: dall'esame della richiamata Direttiva 92/43/CE (c.d. direttiva habitat) si ricava, in particolare, che esistono tre diverse definizioni di habitat:

- ▣ naturali, ovvero gli habitat caratterizzati da particolari condizioni geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
- ▣ naturali di interesse comunitario, ovvero gli habitat che rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale, hanno un'area di ripartizione naturale ridotta ovvero costituiscono esempi notevoli di una o più di nove regioni biogeografiche ben identificate;
- ▣ naturali prioritari, ovvero gli habitat che rischiano di scomparire e per la cui conservazione l'Unione ha una responsabilità particolare.

Una seconda questione interpretativa investe la corretta identificazione della condotta tipica del reato; come rilevato in precedenza, la fattispecie di cui all'articolo in esame sanziona sia la distruzione sia il deterioramento dell'habitat: se il concetto di distruzione non appare di difficile definizione, potendosi equiparare alla completa soppressione dell'habitat, maggiori problemi pone il concetto di deterioramento che, secondo i principi giurisprudenziali, deve essere apprezzato in senso funzionale, nel senso che la condotta deve cagionare la compromissione dello stato di conservazione.

Similmente a quanto previsto dall'art. 727-bis c.p., anche nella disciplina del reato in esame è prevista l'esenzione da responsabilità penale ove i fatti tipici previsti dalla norma non risultino commessi "fuori dei casi consentiti", vale a dire nell'ambito di attività facoltizzate da norme di legge o provvedimenti amministrativi: è questo, ad esempio, il caso delle ipotesi previste dal D.P.R. 357/97 che racchiude il regolamento attuativo della Direttiva 92/43/CEE in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e delle faune selvatiche.

Riguardo, invece, all'integrazione della fattispecie solo ove il fatto non costituisca più grave reato, l'ambito applicativo dell'art. 733-bis c.p. appare sicuramente più ampio rispetto a quello dell'art. 727-bis c.p., per quanto già esistano nel sistema penale fattispecie che sembrano sovrapporsi alla fattispecie considerata quale, ad esempio, il danneggiamento aggravato di cui all'art. 635 c.p. che appare destinato a prevalere sull'art. 733-bis c.p. in funzione della maggiore gravità.

Un'ulteriore non trascurabile questione riguarda, infine, l'eventuale obbligo di ripristino della situazione precedente alla distruzione o al deterioramento dell'habitat ovvero, nel caso dell'impossibilità di procedere in tal senso, di adozione delle misure di riparazione complementare e compensativa ex art. 311 D.Lgs. 152/06.

Per quanto, infatti, l'art. 733-bis c.p. non preveda alcunché in proposito, l'art. 311 del D.Lgs. 152/06 pone l'obbligazione risarcitoria in capo a chi, genericamente, realizzando un fatto illecito, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo, in tutto o in parte.

Qualora si ritenesse applicabile l'obbligazione nel caso di condanna ex art. 733-bis c.p., è plausibile prevedere che i relativi oneri nella prassi finirebbero nella gran parte dei casi di

coinvolgimento dell'ente giuridico per gravare sulle spalle di quest'ultimo, con un ulteriore inevitabile aumento del carico sanzionatorio complessivo.

2.2. RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL TESTO UNICO AMBIENTALE

Oltre ai due nuovi reati previsti dall'art. 727-bis e dall'art. 733-bis del codice penale, il D.Lgs. 121/2011 ha inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerosi illeciti già contenuti nel D.Lgs. n. 152/06 (c.d. Testo Unico Ambientale, in breve: TUA) in materia di acque, bonifica, rifiuti e atmosfera.

2.2.1. SCARICHI DI ACQUE REFLUI INDUSTRIALI (art. 137 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame ai commi 2 e 3, si verifica nel caso di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (in seguito: TUA) che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che siano effettuati o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata o, ancora, che siano effettuati senza rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, e dell'art. 108, comma 4 del TUA.

Le ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo in esame si riferiscono, invece, al superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, dei valori limite fissati per lo scarico di acque reflue industriali e per lo scarico sul suolo, rispettivamente, dalla tabella 3 e dalla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA, ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente in base alle caratteristiche dell'impianto.

Le fattispecie di cui al comma 11 dell'articolo in esame si riferiscono, poi, al di fuori dei casi previsti, ai divieti di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ovvero nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 103 e 104 del TUA.

Al di fuori delle ipotesi previste dal TUA, gli scarichi sul suolo devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni normative, mentre gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

Si richiama, infine, sebbene la commissione del reato non sia per la Società nemmeno astrattamente ipotizzabile, la fattispecie di cui al comma 13 dell'articolo in esame che si realizza nel caso di scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti e ratificate in Italia.

2.2.2. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (art. 256 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame al comma 1, si verifica qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 (in seguito: TUA).

La norma sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del TUA.

Le ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo in esame si riferiscono, invece, alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo in esame si riferiscono, poi, al divieto di miscelazione, ivi compresa la diluizione, di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata solo ed esclusivamente a condizione che: siano rispettate le condizioni di cui al TUA; non risulti accresciuto l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente; le operazioni di miscelazione siano eseguite da un ente o da un'impresa autorizzata e siano conformi alle migliori tecniche disponibili.

Si richiama, infine, sebbene la commissione del reato non sia per la Società nemmeno astrattamente ipotizzabile, la fattispecie di cui al comma 6 dell'articolo in esame che si realizza nel caso in cui si effettui presso il luogo di produzione il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al TUA.

2.2.3. BONIFICA DEI SITI (art. 257 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame al comma 1, si verifica qualora, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non si provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito delle procedure operative ed amministrative di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 (in seguito: TUA) con aggravamento delle pene qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Al comma 1 dell'articolo in esame, la norma sanziona, inoltre, la mancata effettuazione della comunicazione che, richiamata dall'art. 242, è data, entro ventiquattrore dall'evento, dal responsabile dell'inquinamento ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, del TUA.

Con l'introduzione ad opera della L. 68/2015 dell'art. 452-terdecies c.p., e concernente l'omessa bonifica, sono state opportunamente apportate alcune modifiche all'articolo in esame.

La prima modifica all'art. 257 del D.Lgs. 152/06 riguarda l'inserimento della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", così distinguendolo dal nuovo delitto introdotto dalla L. 68/2015, e limitandone l'ambito di operatività ai soli casi di omessa bonifica secondo progetto, mentre le diverse condotte emissive andranno ricondotte alla fattispecie delittuosa di nuova introduzione.

La seconda modifica riguarda, invece, la condizione di non punibilità conseguente all'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 che è ora riferita alle "contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento" e non più ai "reati", escludendo espressamente, con tale precisazione, tutte le ipotesi di delitto introdotte all'interno del codice penale con il nuovo Titolo VI-bis ad opera della L. 68/2015, per le quali potrà operare, ricorrendone i presupposti, il "ravvedimento operoso" di cui all'art. 452-decies c.p.

2.2.4. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (art. 258 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame al comma 4 secondo periodo, si verifica qualora, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Si ricorda che, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito, ai sensi dell'art. 483 c.p., con la reclusione fino a due anni.

2.2.5. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (art. 259 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame al comma 1, si verifica qualora si effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) n. 259/93 "relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio".

Ai sensi di detto Regolamento costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità al Regolamento, o
- effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del Regolamento, o
- effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- in violazione dei divieti definiti dal Regolamento in merito alle esportazioni e/o importazioni dalla e/o nella Comunità europea di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero.

La norma sanziona, inoltre, la fattispecie che si realizza qualora si effettui una spedizione di rifiuti destinati unicamente al recupero in violazione delle prescrizioni del Regolamento.

2.2.6. ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (art. 260 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica qualora, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, si ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti con aggravamento delle pene qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività.

2.2.7. SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (art. 260-bis D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame al comma 6, si verifica qualora, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Le fattispecie di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo in esame si riferiscono, invece, al

trasportatore che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

2.2.8. EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 279 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame al comma 5, si verifica qualora, nell'esercizio di uno stabilimento si violino i valori limiti di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

2.3. RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO

Oltre ai reati di cui al codice penale ed al D.Lgs. 152/06 (c.d. Testo Unico Ambientale), il D.Lgs. 121/2011 ha inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti altre fattispecie di reato relative alla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L. 150/92, alla tutela dello strato di ozono di cui alla L. 549/93, all'inquinamento provocato dalle navi di cui al D.Lgs. 202/07 che, ad un'analisi preliminare, sono state valutate solo astrattamente ipotizzabili e, quindi, non considerate a rischio per la Società.

2.4. CONSIDERAZIONI SU POSSIBILI CRITICITÀ INTERPRETATIVE

2.4.1. REQUISITO DI "INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE"

Il D.Lgs. 231/01 delinea la responsabilità dell'ente sulla base, tra l'altro, del fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente.

La piena comprensione di quando un reato debba essere considerato come posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente assume, pertanto, un ruolo determinante ai fini della configurazione del reato stesso a carico dell'ente.

Come è già stato rilevato in occasione dell'introduzione nel catalogo dei reati presupposto dell'art. 25-septies ossia dei delitti contro la vita e l'incolumità delle persone commessi con violazione della normativa antinfortunistica, mentre il concetto di interesse e vantaggio presenta una connessione tangibile rispetto a fattispecie di natura dolosa in cui l'agente persegue *ab origine* il risultato di garantire all'ente un'utilità come conseguenza della condotta illecita, così non è nelle ipotesi di natura colposa in cui per definizione l'evento non è voluto dall'agente.

Stante che la quasi totalità dei reati presupposto è costituita, così come per molte delle ipotesi previste dall'art. 25-undecies in materia ambientale, da illeciti contravvenzionali, punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, nasce il problema della compatibilità dei criteri di imputazione alla persona giuridica con la configurazione, ipoteticamente anche colposa, dei reati presupposto.

Con riguardo ai reati previsti dall'art. 25-septies, la questione è già stata affrontata e interpretata con la proposta di riferire il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente non già all'evento lesivo, bensì alla condotta costitutiva del reato.

Si tratta di un approccio ermeneutico che fornendo un'interpretazione dei concetti di interesse e vantaggio di tipo oggettivo, correlandoli alla sola condotta tenuta dall'agente che ha agito per l'ente, permette di sganciare la responsabilità di quest'ultimo dall'evento di reato, così risolvendo il problema della mancanza strutturale all'interno dell'illecito penale di una componente soggettiva volontariamente finalizzata al conseguimento di un

fine penalmente rilevante.

È ragionevole ritenere che l'applicazione di questo parametro interpretativo, che si è già fatto strada nei reati colposi in materia di infortuni sul lavoro, troverà spazio anche in riferimento alla responsabilità dell'ente per i reati ambientali, tanto più considerato che, a differenza di quanto previsto dall'art. 25-septies in materia di infortuni, le fattispecie introdotte dall'art. 25-undecies in materia ambientale sono in gran parte, con alcune rilevanti eccezioni, quantificabili quali reati di pura condotta e non di evento.

In tal caso si sarebbe di fronte al concreto "rischio" che l'accertamento della responsabilità del singolo determini in automatico, con l'unica eccezione costituita dalla previsione e applicazione di modelli organizzativi efficaci, anche la configurabilità della responsabilità dell'ente potendo l'identificazione oggettiva della colpa da reato dell'ente essere costituita dalla pura e semplice colpa di organizzazione ovvero nella colpevolezza di organizzazione, concetto che abbraccia sia la politica di impresa volta al mancato rispetto delle cautele standard imposte dalla legge in un determinato settore, sia la mancata vigilanza sul corretto utilizzo di tali cautele.

2.4.2. REQUISITI PER LA "CONFISCA DEL PREZZO E DEL PROFITTO"

Un ulteriore aspetto di potenziale rilevanza è costituito dall'eventuale confisca del prezzo e del profitto del reato ambientale presupposto.

Osservato che l'art. 25-undecies non prevede alcuna disposizione particolare circa la confisca del prezzo o del profitto del reato ambientale, occorre fare ricorso ai precetti contenuti negli artt. 9 e 19 del D.Lgs. 231/01, alla luce dei quali la confisca è sempre disposta con riguardo al prezzo o al profitto del reato, eventualmente anche in forma equivalente, con la sentenza di condanna.

Se l'identificazione del prezzo del reato, corrispondente alle "cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato", non pone particolari problemi interpretativi, più complessa appare l'individuazione, nel caso di specie, del profitto del reato.

Sebbene molti dei reati ambientali considerati dall'art. 25-undecies non appaiono, neppure in astratto, idonei a produrre un profitto, il profitto del reato oggetto di confisca si identifica, nel sistema del D.Lgs. 231/01, "con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto".

È ragionevole allora ritenere che, con l'applicazione di questo parametro interpretativo, il profitto possa essere ricondotto al risparmio equivalente agli omessi interventi da parte dell'ente per assolvere agli oneri ambientali richiesti dal sistema al fine di risultare *compliance* con gli obblighi di legge ovvero al ricavo in misura superiore a quello altrimenti conseguibile considerando i costi ambientali.

2.4.3. REQUISITI DEI MODELLI ORGANIZZATIVI ESIMENTI

Un ulteriore aspetto di notevole rilevanza è costituito dalla mancata indicazione da parte del D.Lgs. 121/2011, dei requisiti dei modelli organizzativi esimenti della responsabilità dell'ente, similmente a quanto fatto dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha individuato un contenuto minimo dei modelli organizzativi ritenuti idonei a prevenire i reati rilevanti, stabilendo altresì una presunzione di conformità legale, in sede di prima applicazione per "i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGLS)" ovvero "al British Standard OHSAS 18001:2007".

Attesa l'estrema complessità ed i rilevanti requisiti tecnici della materia ambientale, ci si attendeva che il legislatore introducesse anche nel D.Lgs. 121/2011 una norma analoga a

quella dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 tanto più che, anche nel campo ambientale, esistono norme tecniche e standard internazionali, quali il Regolamento EMAS e l'ISO 14001, che rappresentano un importante punto di riferimento per le imprese ed un ausilio concreto per la costruzione dei modelli organizzativi e la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale.

Si tratta di un vuoto normativo che avrebbe potuto facilmente essere colmato al fine di:

- ▣ fornire alle imprese una base di riferimento certa sulla quale improntare, quanto meno nei primi periodi di applicazione del nuovo regime di responsabilità da illeciti ambientali, una più efficace azione nella scelta di un sistema aziendale di gestione ambientale che assicurasse l'adempimento di tutti gli obblighi normativi e delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale;
- ▣ introdurre una presunzione di conformità del modello organizzativo, almeno in regime transitorio, che pur senza costituire una presunzione assoluta di idoneità del modello tale da fungere da esimente della responsabilità dell'ente, avrebbe introdotto quanto meno l'onere per l'accusa di provare che l'adozione di un modello conforme a determinati standard non è in concreto adeguato a prevenire reati dello stesso tipo di quelli verificatisi;
- ▣ agevolare gli enti virtuosi nella predisposizione dei modelli, con opportune sinergie rispetto agli adempimenti già realizzati e con un significativo risparmio sui costi di adeguamento al nuovo sistema.

3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato relative al commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L. 150/92, alla tutela dello strato di ozono di cui alla L. 549/93, all'inquinamento provocato dalle navi di cui al D.Lgs. 202/07, non sono state ritenute significative in quanto non sono nemmeno astrattamente ipotizzabili per la Società.

I settori / processi / attività esposti maggiormente a rischio per i reati ambientali possono essere suddivisi in due macrocategorie:

- ▣ gestione degli aspetti e degli adempimenti ambientali nell'ambito di sedi, cantieri temporanei e/o stabilimenti fissi di produzione;
- ▣ possesso e custodia di aree e/o fabbricati dismessi esposti al rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti da parte di ignoti. ⁽²⁾

⁽²⁾ Sebbene il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/06 non sia stato esplicitamente incluso tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/01, la fattispecie è stata, comunque, considerata nella presente Parte Speciale in quanto essa, oggettivamente, presenta un chiaro rilievo in termini di offensività del bene ambiente e prevede quali possibili autori della contravvenzione i rappresentanti degli enti.

Processi ed Attività Sensibili:

- ▣ Gestione delle commesse ed esecuzione dei lavori;
- ▣ Gestione degli adempimenti normativi in materia ambientale;
- ▣ Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

- # Gestione del patrimonio immobiliare;
- # Selezione, formazione e gestione del personale;
- # Selezione, valutazione e gestione dei fornitori;
- # Stipula e gestione di contratti e ordini acquisto;
- # Gestione di impianti, macchine e attrezzature;

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- # Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- # Amministratore Delegato
- # Direzione Generale Italia
- # Direzione Generale Estero
- # Acquisti
- # Macchinari Logistica e Magazzino
- # Sviluppo Immobiliare
- # Risorse Umane e Organizzazione
- # Qualità Ambiente Sicurezza
- # Direzione Tecnica Centrale
- # Project Manager – Direzione Tecnica e Operativa di Cantiere
- # Dirigenti e Preposti in Materia Ambientale
- # Tutti i settori che, nelle loro attività, supportano la gestione degli adempimenti e degli aspetti operativi ambientali connessi alle sedi, ai cantieri temporanei e agli stabilimenti fissi di produzione della Società.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- # formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- # chiara descrizione delle linee di riporto;
- # conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- # separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- # traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- # adeguato livello di formalizzazione.

4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure societarie deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- ✚ tutti coloro che, in nome e per conto della Società, curano la gestione di sedi, di cantieri temporanei e/o stabilimenti fissi di produzione, di aree e/o fabbricati dismessi ovvero intrattengono rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura e/o di una delega formale sempre rigorosamente aggiornata e rispettosa dei seguenti requisiti:
 - ✚ ciascuna procura o delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone in concreto l'ampiezza ed i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - ✚ al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni ricoperte;
 - ✚ il soggetto delegato, in materia ambientale, alla direzione e gestione operativa del sito, deve essere persona di provate capacità ed esperienza;
 - ✚ al soggetto delegato alla direzione e gestione operativa del sito deve essere attribuito il potere di sospendere le attività e/o le lavorazioni qualora si ravvisino situazioni di pericolo per l'ambiente.
- ✚ l'ampiezza di ciascuna procura e/o delega va correlata alle responsabilità e ad un'adeguata posizione del procuratore / delegato nella struttura organizzativa aziendale;
- ✚ qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore / delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- ✚ stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati ambientali;
- ✚ stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne ed, in particolare, delle norme e prassi operative definite dal Sistema di Gestione Ambientale della Società;
- ✚ svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- ✚ redazione e conservazione della documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia ambientale ed a consentire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività della Società;
- ✚ immediata segnalazione di ogni situazione di violazione delle norme da parte di esponenti aziendali, consulenti o partner, ovvero di ogni situazioni di pericolo, reale o potenziale, in materia ambientale.

Conseguentemente, è vietato:

- ✚ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-

undecies del D.Lgs. 231/01;

- # violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- # violare i principi previsti nel Codice Etico;
- # violare le norme e prassi operative definite dalle procedure del Sistema di Gestione Ambientale della Società;
- # porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nel deterioramento significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI AMBIENTALI

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede – con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative della Società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

I presidi / protocolli aziendali sono stati definiti in funzione della natura, della dimensione e dell'impatto che le specifiche attività svolte dalla Società implicano a livello ambientale e considerati in proporzione alla loro rilevanza.

TOTO S.p.A. Costruzioni Generali si è, in particolare, dotata di procedure documentate per l'identificazione, la valutazione ed il monitoraggio delle potenziali situazioni di rischio ambientale per ciascun sito e per ciascuna delle attività esercitate.

Per ciascuna sede, cantiere temporaneo o stabilimento fisso di produzione è effettuata un'analisi degli aspetti ambientali significativi attraverso l'identificazione di:

- # le prescrizioni normative applicabili;
- # le autorizzazioni e le certificazioni obbligatorie di legge;
- # i ricettori sensibili e gli aspetti ambientali specifici dell'attività e/o della tipologia di opera;
- # le misure di prevenzione e/o di mitigazione degli impatti;
- # le modalità di monitoraggio delle prestazioni;
- # le modalità di gestione, verifica e controllo operativo delle attività con impatti significativi sull'ambiente;
- # i compiti e le responsabilità di gestione, di controllo operativo e di vigilanza.

Nell'ambito delle suddette analisi, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità o carenze di esecuzione, possono comportare la commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01:

- # Attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica degli scarichi di acque reflue industriali;
- # Attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica delle emissioni in atmosfera;
- # Attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica nella gestione dei rifiuti;
- # Attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica nella gestione delle terre e rocce da scavo;

- ⌘ Attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica nella bonifica dei siti inquinati;
- ⌘ Attuazione degli adempimenti legislativi e delle misure di prevenzione e mitigazione degli impatti su habitat e specie naturali protette;
- ⌘ Attuazione degli obblighi di comunicazione e delle misure di messa in sicurezza in caso di emergenze e/o di incidenti ambientali;
- ⌘ Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, dei compiti e delle responsabilità di gestione, controllo operativo e vigilanza;
- ⌘ Informazione e formazione dei lavoratori in materia ambientale;
- ⌘ Modifica e manutenzione di impianti, macchine e attrezzature;
- ⌘ Gestione delle attività di laboratorio e di analisi; selezione, valutazione e gestione dei fornitori del servizio, stipula dei contratti e ordini di acquisto;
- ⌘ Vigilanza sul rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni in materia ambientale;
- ⌘ Verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure e delle misure di prevenzione adottate in materia ambientale e sulla conformità al Sistema di Gestione Ambientale della Società e alla norma ISO 14001;
- ⌘ Adozione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di avvenuta registrazione delle attività di monitoraggio e verifica pianificate;
- ⌘ Predisposizione di report e rendiconti operativi in grado di assicurare un'oggettiva e tempestiva informazione sulle prestazioni conseguite e sulla *compliance* aziendale ai requisiti normativi, nonché agli obiettivi ed ai programmi stabiliti;
- ⌘ Vigilanza di aree e fabbricati di proprietà dismessi ed attuazione di idonee misure di prevenzione contro l'illecito abbandono e deposito di rifiuti da parte di ignoti.

Tali presidi di prevenzione trovano applicazione in specifici protocolli di gestione definiti e documentati attraverso le procedure del Sistema di Gestione Ambientale della Società ovvero attraverso gli ulteriori documenti e piani operativi di commessa predisposti con riferimento agli aspetti specifici di ciascuna unità produttiva.

In particolare, potendo i reati ambientali essere riconducibili ad ipotesi di pericolo e, quindi, configurabili con il mancato rispetto della normativa, di seguito si riportano gli adempimenti che, in attuazione dei requisiti e dei profili di conformità ambientale definiti dalla normativa vigente, sono posti a carico della Società con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 ovvero alle fattispecie considerate nella presente Parte Speciale e maggiormente a rischio di reato.

5.1. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA DI HABITAT E SPECIE NATURALI PROTETTE

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato relative alla distruzione o deterioramento di un habitat o di una specie naturale protetta, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

- ⌘ verificare se le aree di cantiere ricadano all'interno o nelle vicinanze di siti protetti;
- ⌘ attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui i lavori e/o il progetto

da realizzare ricadono all'interno di siti protetti; nel caso in cui le suddette attività siano svolte all'esterno di siti protetti, effettuare un'analisi preliminare finalizzata ad identificare i possibili effetti dei lavori e/o del progetto sul sito stesso, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all'esterno dell'area protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;

- ✚ nei casi in cui i lavori e/o il progetto possano avere incidenze significative sul sito protetto presentare alle autorità competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall'ente;
- ✚ per i progetti assoggettati a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), la valutazione d'incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura; a tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità dei lavori e/o del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area protetta.

5.2. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di scarico delle acque reflue industriali, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

- ✚ individuare i punti di scarico delle acque reflue industriali eventualmente presenti presso sedi, cantieri temporanei e stabilimenti fissi di produzione della Società;
- ✚ rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee;
- ✚ ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- ✚ mantenere e rinnovare, entro i termini previsti dalla normativa vigente, le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- ✚ presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- ✚ verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- ✚ rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- ✚ rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- ✚ dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato a monte dello scarico stesso;
- ✚ campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;
- ✚ rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte della competente autorità di controllo;
- ✚ verificare periodicamente la corretta attuazione dei suddetti adempimenti.

5.3. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di bonifica dei siti inquinati, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

- ✚ al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione dell'eventuale contaminazione dandone immediata comunicazione agli enti preposti;
- ✚ effettuare un'indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento; in caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- ✚ presentare, con la tempistica prevista dalla normativa vigente, agli enti preposti il piano di caratterizzazione del sito inquinato ai fini della prevista autorizzazione;
- ✚ dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione;
- ✚ a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il sito è dichiarato inquinato o non inquinato: nel primo caso ovvero qualora il sito sia dichiarato inquinato, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente nonché, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale; nel secondo caso ovvero qualora il sito sia dichiarato non inquinato gli enti preposti certificano la conclusione del procedimento, prescrivendo eventualmente un programma di monitoraggio, il cui piano è presentato dal responsabile dell'inquinamento;
- ✚ gli enti preposti approvano il progetto operativo di bonifica eventualmente con prescrizioni ed integrazioni;
- ✚ gli enti preposti accertano e certificano il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto.

5.4. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di gestione dei rifiuti, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

- ✚ individuare la figura giuridica del "produttore" per ogni specifica attività dalla quale originano rifiuti e, qualora il produttore fosse una ditta esterna, vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno del sito;
- ✚ effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, attribuire esattamente il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) al fine della loro corretta gestione, all'interno e al di fuori del sito, e determinare l'ammissibilità dei rifiuti allo smaltimento o al recupero in ciascuna categoria di impianto; in caso di dubbia attribuzione del codice CER con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità, eseguire presso laboratori qualificati e accreditati le analisi chimiche necessarie ad una corretta identificazione del rifiuto;
- ✚ aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e di movimentazione

- del rifiuto;
- # gestire eventuali depositi temporanei dei rifiuti in accordo alla legislazione vigente;
 - # gestire eventuali attività e aree di stoccaggio preliminare e di messa in riserva dei rifiuti in accordo alle relative autorizzazioni;
 - # richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
 - # compilare, emettere e mantenere il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) relativo al trasporto del rifiuto fuori dal sito;
 - # verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del Formulario (FIR);
 - # a far data dall'avvio del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): compilare la scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO, compilare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal SISTRI.

5.5. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di gestione delle emissioni in atmosfera, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

- # verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con riferimento agli impianti temporanei di cantiere e/o agli stabilimenti fissi di produzione;
- # provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti normativi applicabili;
- # attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: le modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), il rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, la periodicità dei controlli di competenza;
- # mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla normativa vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- # presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale degli impianti;
- # verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati ambientali diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento ed, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'O.d.V. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'O.d.V. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e

la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

7. TESTO DELL'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Art. 25-Undecies

Reati ambientali⁽¹⁾

* * *

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;⁽²⁾

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;⁽²⁾

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;⁽²⁾

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;⁽²⁾

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;⁽²⁾

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;⁽²⁾

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;⁽²⁾

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).⁽²⁾

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma II, D.lgs 7.04.2011, n. 121.

⁽²⁾ Così come inserito o novellato dalla L. n. 68 del 22.05.2015 (G.U. Serie Generale n. 122 del 28.5.2015), in vigore dal 29.05.2015.